



10549-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
ROSA ANNA SARACENO
FILIPPO CASA
TERESA LIUNI
GAETANO DI GIURO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1275/2018
UP - 07/11/2018
R.G.N. 14263/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

udito il Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di LATINA in difesa di
(omissis), che conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita
conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato (d'ufficio) (omissis) del foro di ROMA in difesa di (omissis) che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA, in difesa di (omissis) (omissis), anche quale sostituto processuale dell'avvocato (omissis) del foro di AVEZZANO, come da delega depositata in udienza, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Si dà atto della presenza ai fini della pratica forense del Dott. (omissis) (omissis) T.N. (omissis) del foro di Roma, praticante presso lo studio dell'avvocato (omissis).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/11/2014, il giudice monocratico del Tribunale di Latina (ex sez. dist. di Terracina) condannava (omissis) (omissis) alla pena di Euro 309 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento del danno morale subito dalla costituita parte civile, liquidato nella misura complessiva di Euro 5.000, per la contravvenzione ex art. 677 cod. pen. (perché, quali proprietari dell'immobile sito in (omissis), omettevano di far eseguire i lavori necessari alla tutela dell'incolumità pubblica. In (omissis) (omissis)).

2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione (omissis) (omissis), con atti a loro firma, e con memoria depositata il 19/10/2018; nonché (omissis), a mezzo del difensore avv. (omissis), avanzando i seguenti analoghi motivi di impugnazione.

2.1 Per (omissis): vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, in ordine alla qualità di proprietari dell'immobile dei medesimi ricorrenti, erroneamente ritenuta sussistente.

2.2 Violazione di legge in merito all'art. 460 cod. civ., per insussistenza dell'obbligo dei chiamati all'eredità di provvedere alla conservazione del bene.

2.3 Violazione di legge in merito all'art. 157 cod. pen., per omessa rilevazione dell'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale.

2.4 Vizio della motivazione – contraddittoria e manifestamente illogica – sul punto della liquidazione del danno morale riconosciuto alla parte civile, del quale si censura la qualificazione di danno *in re ipsa*.




2.5 Per i ricorrenti (omissis) , si lamenta violazione della legge penale e di altre norme giuridiche presupposte dalla legge penale, in relazione agli artt. 677 cod. pen. e 480 cod. civ., e correlato vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza e da altri atti specificamente indicati.

I due ricorrenti non dovevano considerarsi eredi e quindi proprietari dell'immobile di (omissis) , il quale era appartenuto al padre di (omissis) - madre dei (omissis) - ma non era stato ereditato da costei, in quanto la medesima non aveva integrato comportamenti espressi o taciti tali da far presumere la volontà di ricevere detto bene in successione. Invero, il diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cod. civ. era prescritto prima della morte della sig.ra (omissis) (omissis).

Poiché l'art. 677 cod. pen. configura un reato proprio, l'assenza della qualità di proprietari dell'immobile in capo ai ricorrenti (omissis) esclude la loro responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1 I motivi di impugnazione riguardanti la mancanza di qualificazione soggettiva sono manifestamente infondati.

Entrambi i gruppi di ricorrenti contestano la loro "legittimazione passiva", affermando di non rivestire la qualificazione soggettiva di proprietari dell'immobile che minaccia rovina, pertanto, di non essere destinatari del precetto.

(omissis) ed i figli (omissis) rivendicano di essere meri chiamati all'eredità.

(omissis) richiamano complesse vicende successorie dalle quali discenderebbe che a loro volta non hanno mai conseguito la titolarità proprio di quel cespite per via ereditaria, ma di tali evoluzioni non hanno offerto alcuna evidenza documentale, nulla essendo allegato al ricorso in esame.

Pertanto, la motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado - che evidenzia come la documentazione prodotta attesti la rinuncia all'eredità esclusivamente da parte di (omissis) e non degli odierni ricorrenti - non appare viziata nel senso indicato, e corretto appare il rilievo che, alla stregua della documentazione visionata da quel giudice, gli unici riflessi derivino dalla retrodatazione della cessata permanenza della contestata contravvenzione ex art. 677 cod. pen., da fissarsi allo spirare del termine decennale per l'accettazione dell'eredità materna, cioè al 22/1/2012, essendosi la successione aperta il 22/1/2002.

1.2 Si osserva che la contravvenzione ex art. 677 cod. pen. è collocata nel Libro III del codice penale, sezione II riguardante l'incolumità pubblica e paragrafo I che specifica trattarsi delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito.

Tale figura contravvenzionale, attualmente costruita nei primi due commi come illecito amministrativo a seguito di depenalizzazione ex art. 52, D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, mantiene nel terzo comma rilevanza penale nel caso in cui dalla situazione di rovina dell'immobile derivi pericolo per la persona. Deve trattarsi di un pericolo concreto, secondo il canone interpretativo della concreta offensività, trattandosi del residuo dell'originaria disposizione, integralmente di natura penale, che vedeva nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 677 cod. pen. la forma aggravata di responsabilità (Sez. 1, 8 marzo 2000, n. 5966). Nella specie tale è stata ritenuta, essendo il giudizio sorto a seguito di un intervento urgente originariamente disposto dal comune di ^(omissis) nell'anno 2003, con diffida agli odierni ricorrenti a provvedere in via definitiva, e con successivo intervento di un privato – signor ^(omissis) –, costituitosi parte civile – che nel 2006 segnalava la protrazione della situazione di pericolo concreto per i passanti.

1.3 Il soggetto attivo indicato dall'art. 677 cod. pen. non è soltanto il proprietario dell'immobile, ma anche "chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione".

La giurisprudenza ha sempre affermato la natura di reato proprio della fattispecie penale dell'art. 677 cod. pen., ma ha variamente indicato la seconda ipotesi di destinatario del precetto, ad esempio nell'amministratore di condominio (Sez. 4, sentenza n. 46385 del 23/10/2015, Rv. 265374 – 01, Antonazzo; Sez. 1, sentenza n. 6596 del 17/1/2008, Rv. 239127, Corona e altri), o nel condomino anche se la minaccia di rovina non provenga dalla sua porzione di proprietà individuale e indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa (Sez. 1, sentenza n. 15759 del 6/2/2001, De Marco, Rv. 219488), o ancora nel tutore dell'incapace (Sez. 1, sentenza n. 4032 del 10/10/2003 - dep. 2004, Rv. 227823 – 01, Conforti), quindi in figure che – sebbene non riconducibili a quella cui spetta l'insieme delle situazioni soggettive di cui si compone il diritto di proprietà – purtuttavia siano tenute ad un obbligo di manutenzione del bene, nella prospettiva della tutela dell'interesse pubblico all'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico passaggio, che è proprio quella che viene in rilievo nella presente fattispecie.

Orbene, deve affermarsi che, alla stregua del bene "incolumità pubblica" tutelato dalla disposizione in esame, e dell'intervento già in precedenza attuato in via di urgenza (e di supplenza) dal comune di ^(omissis), che concretizza nel caso specifico la finalità perseguita dal legislatore, è inappropriato opporre sottili

distinzioni civilistiche sulle qualità successorie degli imputati, trattandosi in entrambi i casi di soggetti tenuti a provvedere ai lavori necessari sull'immobile onde scongiurarne il rischio di rovina, salvo poi a verificare nell'appropriata sede civilistica a chi sarebbe effettivamente spettato l'onere di spesa in merito a tali opere necessarie ed urgenti, alla stregua delle rispettive posizioni civilistiche in ordine al bene (infatti, la giurisprudenza richiamata nella memoria depositata il 19/10/2018 dai ricorrenti ^(omissis) e ^(omissis) attiene esclusivamente ai profili civilistici e tributari).

Appigli in tal senso discendono dalla disposizione dell'art. 460 cod. civ. che, nel disciplinare i poteri del chiamato all'eredità, gli attribuisce la facoltà di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione; nonché quella di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, potendo anche farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Trattasi di poteri espressi in termini di mera facoltà quando sono rivolti alla cura di un interesse privato dello stesso soggetto, ma che devono intendersi come obblighi nei loro riflessi funzionali alla tutela di un interesse pubblico, nella specie consistente nell'incolumità pubblica e sanzionato dalla disposizione dell'art. 677 cod. pen.

Pertanto, deve affermarsi che sotto il profilo penalistico, in relazione all'oggettività giuridica della disposizione dell'art. 677 cod. pen., sono obbligati alla conservazione dell'edificio anche i chiamati all'eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica.

2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il motivo di ricorso fondato sull'intervenuta prescrizione del reato.

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato (Sez. 1, sentenza n. 12721 del 07/03/2007, Rv. 236382 - 01, Orza).

La contestazione, quanto al *tempus commissi delicti*, è stata effettuata in forma aperta, indicando nell'imputazione "dal giugno 2006", né risultano dalla motivazione dell'impugnata sentenza elementi che consentano di ritenere




cessata la condotta omissiva degli imputati (omissis)

(omissis) in un momento precedente alla pronuncia giudiziale.

Quanto agli imputati (omissis), richiamando le considerazioni effettuate in precedenza, la cessazione della permanenza al 22/1/2012 non spiega effetti in termini di prescrizione del reato, la quale non era maturata alla data della sentenza impugnata.

Pertanto, non si apprezza la dedotta causa estintiva del reato.

3. Infine, è manifestamente infondata anche la doglianza relativa al ritenuto vizio della motivazione sul punto della liquidazione del danno morale riconosciuto alla parte civile.

La sentenza impugnata ha riconosciuto tale danno, ancorandolo al dato che (omissis) è titolare di uno studio professionale per accedere al quale è necessario passare sotto le strutture lesionate e pericolose per la pubblica incolumità. La riportata motivazione è immune dai vizi denunciati nei ricorsi: invero, insegna la giurisprudenza di legittimità che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il *quantum* del risarcimento (Sez. 4, sentenza n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450 – 01, Lucchelli e altro). Ciò che il giudice di merito nel caso di specie ha puntualmente fatto.

Non era necessario che il giudice indicasse anche precisi profili causali tra la condotta ed il ritenuto danno, in quanto la responsabilità da danno *ex delicto* discende dal reato stesso, essendo stato già affermato da questa Corte che il riconoscimento della penale responsabilità comporta per l'imputato la responsabilità civile per il danno "ex delicto" che, pur non identificandosi con l'evento, è conseguenza necessaria dell'evento stesso (Sez. 5, sentenza n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248952; in motivazione, si sono richiamate Sez. Un. civ. n. 26972 dell'11/11/2008, Rv. 605489).

La liquidazione del danno medesimo è avvenuta in base a criteri equitativi come reso necessario nel caso in esame, avendo chiarito questa Corte che è legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (Sez. 5, n. 43053 del 30/09/2010, Arena, Rv. 249140).

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento

della somma di Euro duemila ciascuno alla cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

I ricorrenti sono altresì tenuti alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla costituita parte civile intervenuta nel presente procedimento, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

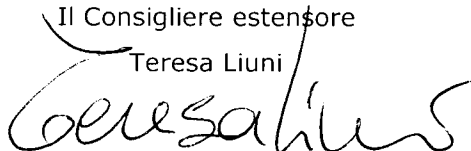
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila ciascuno alla cassa delle ammende.

Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso il giorno 7 novembre 2018.

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Angela Tardio

